

ALLEGATO 12-bis

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

Art. 8.

Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo saranno risolte per via negoziale tra le Parti Contraenti.

Art. 9.

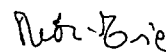
1. Ciascuna Parte Contraente notificherà all'altra di avere adempiuto le procedure di legge interne necessarie all'approvazione del presente Accordo, il quale entrerà in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica.

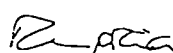
2. Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni e sarà rinnovato automaticamente per uguali periodi, a meno che una delle parti Contraenti manifesti con nota diplomatica la decisione di non rinnovarlo sei mesi prima della data di scadenza.

3. Il presente accordo potrà essere modificato, attraverso lo scambio di note diplomatiche, d'intesa fra le Parti Contraenti. Le modifiche entreranno in vigore in conformità al paragrafo 1 di questo articolo.

4. La denuncia del presente accordo non influenzerà lo svolgimento dei programmi e dei progetti in corso, salvo che le Parti Contraenti convengano diversamente.

Fatto a Roma, il 12 febbraio del 1997, in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.


Per il Governo della
Repubblica Italiana


Per il Governo della
Repubblica Federativa del Brasile

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4104):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 5 agosto 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 settembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 26 febbraio 1998.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3151):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1º aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 13 maggio 1998.

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 1998 (atto n. 3151/A) - relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1998.

98G0247

LEGGE 18 giugno 1998, n. 198.

Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è inserito il seguente:

«1-bis. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero».

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: «il mantenimento dell'identità culturale» sono inserite le seguenti: «e linguistica» e dopo le parole: «comunità locali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «sviluppo» sono inserite le seguenti: «politico, culturale»;

b) alla lettera b), dopo la parola: «Governo» sono inserite le seguenti: «o dei Presidenti dei due rami del Parlamento»;

c) alla lettera c), dopo la parola: «collaborando» sono inserite le seguenti: «alla organizzazione e»;

d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero»;

e) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo»;

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

f) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «sugli orientamenti del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «sulle proposte del Governo»;

b) alla lettera b), dopo la parola: «sociale» è inserita la seguente: «, assistenziale»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero»;

d) alla lettera d), dopo la parola: «radiotelevisivi» sono inserite le seguenti: «e informatizzati».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono abrogati.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difforni dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari».

Art. 4.

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere».

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;

c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)».

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato di presidenza può inviare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a 20 personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri».

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: «potranno designare» sono inserite le seguenti: «fino a sette».

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Il Ministro degli affari esteri è presidente del CGIE.

2. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo».

Art. 8.

1. All'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «presidente», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «segretario generale» e la parola: «presidenza» è sostituita dalle seguenti: «segreteria generale»;

b) al comma 3, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «annuale»;

c) il comma 5 è abrogato.

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. — 1. Il CGIE si articola in:

a) Assemblea plenaria;

b) Comitato di presidenza;

c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area;

d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;

e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità.

Art. 8-ter. — 1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.

2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari

esteri, salva diversa decisione del comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.

3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

4. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti».

Art. 10.

1. All'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), da un vicesegretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali.

2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1»;

b) al comma 3, dopo le parole: «si riunisce» è inserita la seguente: «almeno»;

c) al comma 4, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «annuale»; dopo le parole: «attività delle commissioni» sono aggiunte le seguenti: «, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree conti-

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

nentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno»;

e) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: «con apposita relazione scritta».

Art. 11.

1. L'articolo 10 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — 1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo concordato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione».

Art. 12.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «COEMIT» è sostituita dalla seguente: «COMITES».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è inserito il seguente:

«2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio».

Art. 13.

1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonché un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L. 400.000 giornaliere,

ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a L. 2.000.000 annue, aumentato a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione».

Art. 14.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «COEMIT», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «COMITES».

Art. 15.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «COEMIT» è sostituita dalla seguente: «COMITES».

Art. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo».

Art. 17.

1. È istituita la conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

2. La conferenza è convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri.

3. La conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e dal segretario generale del CGIE:

a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunità italiane all'estero;

b) dal Ministro della pubblica istruzione;

c) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

e) dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all'estero, ove nominato;

f) dai presidenti delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

g) dai presidenti e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;

h) dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani;

i) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia;

l) dai membri del CGIE.

4. I Ministri, i presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso dei lavori della conferenza, dai direttori generali degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. I servizi di segreteria della conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.

6. La conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle regioni per le comunità italiane all'estero.

7. Le linee programmatiche indicate dalla conferenza costituiscono l'indirizzo politico-amministrativo dell'attività del CGIE.

Art. 18.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.

2. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e di istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

3. I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), della legge 6 novembre 1989, n. 368, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.070 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3226):

Presentato dall'on. TREMAGLIA il 17 febbraio 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 16 aprile 1997; 13 maggio 1997; 11 giugno 1997; 20 novembre 1997; 29 gennaio 1998; 17 e 19 febbraio 1998; 12 marzo 1998.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 18 marzo 1998 con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 19 e 26 marzo 1998; 1° e 15 aprile 1998, e approvato il 29 aprile 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3259):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, l'11 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 giugno 1998 e approvato il 10 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commer-

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

ciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana».

Nota all'art. 2:

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1 il CGIE provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla esecuzione degli stessi;

c-bis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;

d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;

d-bis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale, e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ed associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).

4 In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal comitato di presidenza di cui all'art. 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva la richiesta.

5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difforni dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Il CGIE è composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.

5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;

c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo nonché uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo;

d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;

g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

3. Il presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

opportuno, potranno designare fino a sette parlamentari appartenenti alle commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Il CGIE è convocato dal segretario generale in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà di uno dei suoi componenti.

3. Il CGIE esamina ed approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal comitato di presidenza.

4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

5. (Abrogato)».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'art. 8-bis, comma 1, lettera c), da un vicesegretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali.

2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1.

3. Il comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio.

4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attività delle commissioni, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo.

5. Il comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.

6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'art. 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.

7. Il comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta con apposita relazione scritta».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11. — 1. I membri del CGIE rappresentanti le comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono.

2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio.

3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al comitato di presidenza».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 13, comma 1, della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 4».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16. — 1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.100 milioni per l'anno 1989, in lire 800 milioni per l'anno 1990 e in lire 800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 lo specifico accantonamento «Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, e quanto a lire 660 milioni per l'anno 1989, a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, quota parte dell'accantonamento "Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico consolare"».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

98G0248

22-9-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 settembre 1998, n. 329.**Regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17 della legge 6 novembre 1989, n. 368;

Vista la legge del 18 giugno 1998, n. 198;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1998;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel presente regolamento, il termine: «legge» si riferisce alla legge 6 novembre 1989, n. 368, così come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, mentre con il termine: «tabella» si intende la tabella allegata alla stessa legge, nella quale figura la lista dei Paesi ed il numero dei componenti del consiglio generale degli italiani all'estero, di seguito denominato: «consiglio», assegnati a ciascuno di essi.

Art. 2.

1. Il consiglio e il comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti.

2. Per la validità delle riunioni del comitato di presidenza è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 3.

1. In caso di parità di voti alle elezioni previste all'articolo 9, comma 2, della legge, prevale il candidato più anziano per età.

Art. 4.

1. Le riunioni del consiglio vengono convocate dal segretario generale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge, direttamente con lettera raccomandata per i membri residenti in Italia e tramite le rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all'estero.

2. Le riunioni del comitato di presidenza diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, nonché le riunioni previste alle lettere d) e e) dell'articolo 8-bis della legge, sono convocate dal segretario generale con preavviso di almeno dieci giorni, ferme restando le modalità di cui al comma 1.

3. Le riunioni previste alla lettera c) dell'articolo 8-bis della legge, diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, sono convocate dal vicesegretario generale eletto per ogni area, con preavviso di almeno quindici giorni, tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche.

4. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

Art. 5.

1. Ai fini della nomina dei ventinove membri di designazione governativa di cui all'articolo 4, comma 5, della legge, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato delegato ai problemi della comunità italiana all'estero invita, con lettera raccomandata, nei venti giorni che precedono lo svolgimento delle assemblee di cui all'articolo 13 della legge, gli enti interessati a proporre, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, le designazioni di loro competenza. Nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei ventinove membri con proprio decreto cumulativo.

2. Con la medesima procedura, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario richiede la designazione dei rappresentanti ed esperti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h), della legge.

Art. 6.

1. Le riunioni presso le rappresentanze diplomatiche nel Paese di residenza dei membri del consiglio eletti all'estero e dei presidenti dei Comites ivi costituiti, di cui all'articolo 11, commi 2 e 2-bis, della legge, sono convocate, d'intesa con i predetti membri, dal capo della rappresentanza diplomatica, anche per via telefonica quando vi siano ragioni d'urgenza. A tali riunioni partecipa lo stesso capo della rappresentanza diplomatica o un funzionario della carriera diplomatica da questi delegato.

Art. 7.

1. Le associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge, i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'assemblea, devono essere iscritte in apposito registro presso la rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni.

2. A ciascuna associazione spetta, di norma, designare un proprio rappresentante nell'assemblea. Qualora il numero dei posti disponibili per i rappresentanti delle associazioni non corrisponda al numero delle stesse, si applicano i commi 3 e 4.

22-9-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 221

3. Qualora le associazioni siano in numero superiore ai posti disponibili per le stesse in assemblea, esse designano ciascuna un proprio candidato rappresentante all'assemblea. In tal caso la rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di consultazione, condotte dall'autorità consolare in ordine al livello di rappresentatività, alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attività svolta dalle associazioni, stabilisce quali associazioni sono rappresentate nell'assemblea.

4. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in ciascuno dei quali è operante almeno un Comites, le associazioni operanti in ciascun Paese del gruppo provvedono a designare, alle rispettive rappresentanze diplomatiche, il proprio numero di rappresentanti, secondo le procedure previste dal presente articolo.

5. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in alcuno dei quali non è operante un Comites, le associazioni operanti in tali ultimi Paesi designano ciascuna un proprio rappresentante all'assemblea. Se il numero di rappresentanti così determinato eccede la percentuale prevista all'articolo 13, comma 1, della legge per i Paesi ove sono costituiti i Comites, si applica la procedura prevista dal comma 3.

6. La rappresentanza diplomatica invita le associazioni a designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dall'insediamento dei Comites. Le associazioni designano i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della richiesta della rappresentanza diplomatica.

Art. 8.

1. L'assemblea, di cui all'articolo 13 della legge, si riunisce entro un termine di quattro mesi dall'insediamento dei comitati degli italiani all'estero ed è convocata dal capo della rappresentanza diplomatica con un preavviso di almeno venti giorni.

2. L'assemblea si riunisce di norma nella capitale del Paese. Ove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri può disporre lo svolgimento in altra sede consolare sita nel Paese stesso. La rappresentanza diplomatica o consolare provvede alla predisposizione delle schede, delle urne e del materiale necessario al voto.

3. Dopo l'apertura della riunione, l'assemblea elegge un ufficio di presidenza composto da un presidente, un vice presidente e due segretari, che procede alle operazioni di voto ed effettua lo scrutinio. Il capo della rappresentanza diplomatica, o funzionario dal lui delegato, verificata la regolarità del procedimento elettorale, ne proclama il risultato.

4. Con riferimento ai gruppi dei Paesi cui è assegnato un solo rappresentante al consiglio, l'assemblea si riunisce a rotazione, secondo la procedura sopra descritta, in ciascuno di loro, ove sono operanti Comites; compete alla rispettiva rappresentanza diplomatica, in coordinamento con le altre rappresentanze interessate, lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo.

Art. 9.

1. Nel caso in cui i membri da eleggere siano in numero superiore a uno, l'assemblea può eleggere i propri rappresentanti al consiglio, in modo che tra gli eletti ve ne sia uno e non più della metà non in possesso della cittadinanza italiana, purché figlio o discendente da cittadini italiani, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge.

2. Ciascun componente dell'assemblea scrive sulla propria scheda un numero di nomi inferiore a quello dei membri del consiglio da eleggere, salvo che esso sia di uno. Le schede che riportano un numero superiore di nominativi sono nulle.

3. Nel caso in cui tale numero sia superiore ad uno, l'elettore può esprimere il suo voto a favore di persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani, in proporzione non superiore alla metà dei membri da eleggere.

4. Entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati, copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio viene trasmessa, tramite la rappresentanza diplomatica, alla segreteria del consiglio.

Art. 10.

1. Nei Paesi presenti nella tabella di ripartizione geografica allegata alla legge, in cui non sono stati costituiti i comitati degli italiani all'estero, e che non facciano parte dei gruppi di Paesi di cui all'articolo 7, comma 5, la rappresentanza diplomatica, entro un mese dall'insediamento dei comitati nei Paesi dove questi sono costituiti, indirizza alle associazioni di cui all'articolo 14 della legge la richiesta di proporre i nominativi dei candidati al consiglio nel numero previsto dalla legge stessa. Le predette associazioni formulano la propria proposta d'accordo tra di loro entro un termine di trenta giorni da tale richiesta.

2. Il capo della rappresentanza diplomatica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta proposta, provvede alla scelta definitiva dei membri chiamati a rappresentare il Paese nel consiglio, ai sensi dell'articolo 14 della legge, avvalendosi, tra gli altri, dei seguenti criteri:

a) rappresentatività sia delle associazioni che dei candidati indicati;

b) attività svolta in passato dai candidati a beneficio della collettività italiana;

c) disponibilità dei candidati ad assumere i compiti derivanti dall'essere membro del consiglio.

3. Qualora la proposta delle associazioni non sia effettuata, la rappresentanza diplomatica, avvalendosi dei criteri sopraelencati, provvede direttamente alla scelta e alla nomina dei membri che rappresentano il Paese nel consiglio tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge.

22-9-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 221

Art. 11.

1. Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i rimborsi forfettari per le spese di vitto e alloggio previsti dall'articolo 12 della legge, comprende un giorno precedente la data di inizio della riunione e un giorno successivo alla stessa, per coloro che non sono residenti nella sede della riunione.

2. Nel caso in cui non esistano collegamenti aerei della compagnia di bandiera dalla sede di residenza alla sede della riunione che permettano l'arrivo il giorno precedente la data di inizio della riunione e la partenza il giorno successivo alla fine della riunione, è autorizzato l'utilizzo di altre compagnie aeree che consentano i suddetti arrivi e partenze nelle date succitate.

Art. 12.

1. È abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990, n. 434.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

«O, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1998

Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 368/1989 è il seguente:

«Art. 17. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalità e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei ventinove membri di cui all'art. 4, comma 5.

2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri».

Note all'art. 1:

— La legge 6 novembre 1989, n. 368, concerne l'«Istituzione del Consiglio degli italiani all'estero».

— La legge 18 giugno 1998, n. 198, riguarda le «Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante l'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 368, del 1989:

«2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1».

Nota all'art. 4.

— Il testo del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 368 del 1989, come modificato dal comma 1 dell'art. 8 della legge n. 198 del 1998, è il seguente:

«Il CGIE è convocato dal segretario generale in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non

22-9-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 221

oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

— Si trascrive per intero il testo dell'art. 8-bis introdotto dalla legge n. 198 del 1998:

«Art. 8-bis. — 1. Il CGIE si articola in:

- a) Assemblea plenaria;
- b) Comitato di presidenza;
- c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area;
- d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;
- e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 4 della citata legge n. 368 del 1989, come modificato dall'art. 4 della legge n. 198 del 1998:

«5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

- a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
- b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
- c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
- e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
- f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 368 come modificato dal comma 1 dell'art. 6 della legge n. 198/1998:

«1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

- a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;
- b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo, nonché uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo;
- d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati;
- e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, della legge n. 368/1989, come modificata dalla legge n. 198/1998:

«2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio».

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il comma 1 dell'art. 13 della legge n. 368/1989 come modificato dalla legge n. 198/1998:

«1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei Comites regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 o delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo».

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 368/1989 come modificato dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 198/1998:

«4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 368/1989 come modificato dall'art. 15 della legge n. 198/1998:

«1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i Comites, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto all'art. 4, comma 4».

Nota all'art. 11:

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge n. 368/1993 come sostituito dall'art. 13 della legge n. 198/1998:

«Art. 12. — 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonché un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L. 400.000 giornalieri, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a L. 2.000.000 annue, aumentato a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione».

Nota all'art. 12:

— Il regolamento 29 novembre 1990, n. 434, che viene abrogato riguardava l'attuazione della legge n. 368/1989 riguardante l'istituzione del consiglio generale degli italiani all'estero.

98G0382

Foglio1

ALLEGATO 13

ANAGRAFE CONSOLARE ED A.I.R.E. (Dati del 20.02.98)			
Paese	Circoscrizione consolare	Iscritti anagrafe consol.	Iscritti all'A.I.R.E.
EUROPA			
ALBANIA	AM Tirana	221	123
	Altri		43
	totale	221	166
AUSTRIA	CG Innsbruck	3.830	1.103
	CG Klagenfurt	1.157	837
	CO Vienna	4.339	2.607
	Altri		3.245
	totale	9.326	7.792
BELGIO	CG Anversa	7.400	3.467
	CG Charleroi	41.955	30.555
	CG Liegi	58.149	31.180
	CO Bruxelles	60.747	37.248
	VC Mons	31.748	14.888
	AC Genk	24.292	13.479
	AC La Louvière	34.722	14.657
	AC Namour	10.243	5.768
	Altri		27.513
	totale	269.256	178.755
BIELORUSSIA	AM Minsk	57	32
			2
	totale	57	34
BOSNIA-ERZEG.	AM Sarajevo	76	93
BULGARIA	AM Sofia	298	316
CIPRO	AM Nicosia	202	271
CROAZIA	AM Zagabria	1.000	546
	CG Fiume	2.854	1.349
	VC Spalato	400	179
	Altri		659
	totale	4.254	2.733
DANIMARCA	AM Copenaghen	4.165	2.407
	Altri		174
	totale	4.165	2.581
ESTONIA	AM Tallin	20	5
	Altri		80
	totale	20	85
FINLANDIA	AM Helsinki	947	935
	Altri		117
	totale	947	1.052

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Foglio1

Paese	Circoscrizione cons.	Iscritti anagrafe cons.	Iscritti all'A.I.R.E.
FRANCIA	CG Parigi	82.186	63.659
	CG Lione	47.208	25.029
	CG Marsiglia	29.135	18.156
	CG Metz	61.263	35.109
	CG Nizza	27.218	19.090
	CO Bastia	6.492	5.161
	CO Chambéry	17.497	12.024
	CO Grenoble	35.451	11.172
	CO Lilla	32.448	14.396
	CO Mulhouse	16.080	10.656
	CO Tolosa	8.217	5.412
	VC Bordeaux	7.896	4.550
	AC Digione	10.129	7.303
	AM Parigi		26.171
	Altri		59.700
	Totale	381.220	317.588
GERMANIA	CG Amburgo	14.708	11.485
	CG Berlino	8.113	8.903
	CG Colonia	106.578	55.061
	CG Francoforte	96.733	51.414
	CG Hannover	24.065	13.437
	CG Lipsia	972	523
	CG Monaco Baviera	30.034	24.331
	CG Stoccarda	125.546	59.006
	CO Dortmund	52.850	21.002
	CO Friburgo in Brisg.	44.292	20.832
	CO Norimberga	29.366	11.986
	CO Saarbrücken	23.642	7.266
	AC Mannheim	10.356	6.117
	AC Wolfsburg	8.813	5.947
	AM Bonn		20.619
	CG Düsseldorf		3.509
	Altri		65.505
	totale	576.068	386.943
GRAN BRETAGNA	CG Londra	68.426	46.383
	CG Edimburgo	9.691	4.494
	CO Manchester	29.844	13.595
	VC Bedford	16.580	10.260
	AM Londra		14.094
	Altri		16.184
	totale	124.541	105.010
GRECIA	CG Salonicco	1.568	903
	CO Atene	6.495	4.392
	Altri		661
	totale	8.063	5.956
IRLANDA	AM Dublino	2.890	1.348
	Altri		88
	totale	2.890	1.436

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Foglio1

Paese	Circoscrizione cons.	Iscritti anagrafe cons.	Iscritti all'A.I.R.E.
JUGOSLAVIA	AM Belgrado	705	550
	CG Bar	35	35
	Altri		1.009
	totale	740	1.594
LETTONIA	AM Riga	82	13
	Altri		72
	totale	82	85
LITUANIA	AM Vilnius	31	19
	Altri		12
	totale	31	31
LUSSEMBURGO	CG Esch-sur-Alzette	22.480	12.118
	Altri		4.799
	totale	22.480	16.917
MACEDONIA	AM Skopje	195	28
	Altri		6
	totale	195	34
MALTA	AM La Valletta	813	598
	Altri		108
	totale	813	706
MONACO PRINCIP	CG Monaco	5.688	5.569
	Altri		577
	totale	5.688	6.146
NORVEGIA	AM Oslo	1.389	1.411
	Altri		203
	totale	1.389	1.614
PAESI BASSI	CG Amsterdam	16.185	8.080
	CG Rotterdam	13.155	4.810
	AM L'Aja		2.139
	Altri		2.469
	totale	29.340	17.498
POLONIA	AM Varsavia	1.220	808
	Altri		62
	totale	1.220	870
PORTOGALLO	AM Lisbona	2.180	1.338
			61
		2.180	1.399
REPUBBL. CECA	AM Praga	1.391	861
	Altri		52
	totale	1.391	913
REP. SLOVACCA	AM Bratislava	97	48
	Altri		1
	totale	97	49

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Foglio1

Paese	Circoscrizione cons.	Iscritti anagrafe cons.	Iscritti all'A.I.R.E.
ROMANIA	AM Bucarest	292	743
	Altri		39
	totale	292	782
RUSSIA	AM Mosca	1.408	679
	CG San Pietroburgo	65	89
	Altri		62
	totale	1.473	830
SAN MARINO	AM San Marino	5.568	3.483
	Altri		184
	totale	5.568	3.667
SLOVENIA	AM Lubiana	400	441
	CG Capodistria	1.300	1.086
	totale	1700	1527
SPAGNA	CG Barcellona	12.335	7.276
	CG Madrid	15.172	5.134
	AM Madrid		3.294
	CO Siviglia (soppr.)		1.514
	Altri		1.158
	totale	27.507	18.376
SVEZIA	AM Stoccolma	8.107	4.963
	Altri		472
	totale	8.107	5.435
SVIZZERA	CG Basilea	70.985	25.293
	CG Ginevra	30.099	31.696
	CG Losanna	52.680	33.681
	CG Lugano	58.822	30.093
	CG Zurigo	104.782	57.899
	CO Berna	41.022	31.300
	CO San Gallo	36.846	21.412
	VC Locarno	12.712	7.809
	AC Coira	9.955	5.929
	AC Lucerna	12.718	7.898
	AC Neuchatel	17.026	8.093
	AC Sion	16.156	6.218
	AC Wettingen	15.207	14.330
	CO Chiasso (soppr.)		6.911
	AC Bienne (soppr.)		3.318
	AC Bellinzona (soppr.)		8.645
	AC Chaux-de-F. (soppr.)		3.775
	AC Friburgo (soppr.)		2.745
	AC Glarona (soppr.)		1.046
	AC Sciaffusa (soppr.)		2.818
	AC Soletta (soppr.)		3.821
	AC Winterthur (soppr.)		4.252
	Altri		43.393
	totale	479.010	362.375

Foglio1

Paese	Circoscrizione cons.	Iscritti anagrafe cons.	Iscritti all'A.I.R.E.
UCRAINA	AM Kiev	140	51
	Altri		45
	totale	140	96
UNGHERIA	AM Budapest	909	679
	Altri		4
	totale	909	683
Altri territori			7.117
TOTALE EUROPA		1.971.956	1.459.555